

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 30/03/2005, con cui è stato approvato il Regolamento che disciplina le entrate comunali, come successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2006, n. 6 del 12/03/2007 e n. 12 del 28/02/2008;

CONSIDERATA l'attuale e grave situazione di crisi economica nazionale, che ha notevolmente ridotto la potenzialità reddituale dei cittadini, che sempre più spesso si trovano in difficoltà ad assolvere il loro dovere di contribuenti nel pagamento delle somme dovute allo Stato e agli altri Enti Pubblici, nei termini di legge stabiliti ed in un'unica soluzione;

VALUTATO che è interesse di questa Amministrazione far in modo che i propri contribuenti, abbiano la possibilità di assolvere al pagamento di quanto dovuto al Comune di Crespina, in modo da non compromettere la loro personale situazione economico-finanziaria, in un momento di particolare criticità come quello attuale, ed in modo che comunque le somme dovute entrino nelle casse dell'Ente, cercando di attivare immediatamente le procedure di recupero coattivo e forzoso nei confronti dei medesimi;

ACCERTATO che quanto disposto dall'art. 1, comma 145 della Legge Finanziaria 2008 n. 244/2007, in merito alla rateazione di somme dovute all'Amministrazione Finanziaria a seguito di procedure di controllo e di recupero, vale principalmente per le Imposte Statale sui Redditi e per i Concessionari Nazionali di Riscossione, e che comunque non incide sulla potestà Regolamentare di disciplina delle proprie entrate, attribuita agli Enti Locali con l'art. 52 del Decreto Legislativo 15-2-1997, n. 446 ;

PRESO ATTO del principio di "irrinunciabilità degli interessi" sancito dalla Corte dei Conti Piemonte con parere n. 7 del 28/06/2007, in base a cui l'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile soltanto se esistono disposizioni di legge eccezionali;

CONSIDERATO che, in funzione di quanto sopra esposto, si rende necessario e opportuno apportare alcune modifiche all'art. 26, ad oggetto "Sospensione e/o rateizzazione" vigente Regolamento delle Entrate sopra indicato, al fine ampliare e rendere più agevole per i contribuenti, la possibilità di rateizzazione e/o sospensione delle somme dovute dai medesimi al Comune di Crespina, nel rispetto comunque di tutte le clausole di garanzia e diritto di riscossione delle somme da parte dell'Ente, e con l'intento di migliorare il rapporto contributivo tra creditore e debitore;

VISTO l'allegato "A" al presente deliberato, in cui sono riportate tutte le modifiche da apportare al Regolamento in parola;

VISTO il Decreto dell'interno del 26 marzo 2009 recante «Ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 degli enti locali», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3/04/2009, con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 è stato ulteriormente prorogato dal 31/03/2009 al 31/05/2009;

VISTO l'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 – Finanziaria 2002, che sostituisce integralmente il comma 16 dell'art. 53 della Legge n. 388 del 23/12/2000, stabilendo che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, **nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**";

DATO ATTO che, non comportando il presente provvedimento previsione di spesa o diminuzione di entrata, è stato richiesto e ottenuto il solo parere in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area n. 2 "Servizi Interni Economico - Finanziari", ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00;

UDITA sull'argomento la relazione dell'assessore Vannini;

Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 5 (Cialdini, Cuccu, Delli Gatti, Falaschi, Felicioli) espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 14 consiglieri presenti

DELIBERA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare l'allegato "A" al presente atto, nonché le modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate in esso riportate;
3. di stabilire che le suddette modifiche hanno vigenza dal 1/01/2009;
4. di incaricare il Responsabile di Direzione dell'Area Finanziaria di trasmettere copia conforme della

presente deliberazione, entro giorni trenta dalla data di esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, unitamente all'estratto della presente deliberazione ai fini della pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

5. di incaricare l'Ufficio Segreteria della trasmissione di copia del Regolamento approvato con il presente atto ai Responsabile di tutte le Aree.

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
CHE DISCIPLINA LE ENTRATE COMUNALI
(DECORRENZA 1/01/2009)**

ART. 26 "SOSPENSIONE E/O RATEIZZAZIONE"

PREVIGENTE STESURA	STESURA MODIFICATA
<p>1. Per i debiti di natura tributaria e non, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali vigenti in materia, possono essere concesse dal Funzionario responsabile di Direzione dell'Area a cui l'entrata è assegnata nel PEG dell'esercizio in corso, le sospensioni e rateizzazioni degli importi dovuti, su specifica richiesta del contribuente, alle condizioni e nei limiti seguenti:</p> <p>a) la domanda di rateizzazione e/o sospensione deve pervenire all'Ufficio competente prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva;</p> <p>b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o sospensioni;</p> <p>c) decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata;</p> <p>d) l'importo totale da corrispondere, comprensivo di sanzioni ed interesse, potrà essere rateizzato e/o dilazionato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da € 2.000,00= ad € 5.000,00=, fino ad un massimo di n. 6 rate trimestrali di pari importo; - oltre € 5.000,00=, fino ad un massimo di n. 20 rate trimestrali di pari importo. <p>e) Se l'importo è superiore ad € 50.000,00=, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione e/o sospensione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un Consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs.n. 385/1993 e successive modificazioni.</p> <p>In alternativa alle predette garanzie, l'Ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, compresa quelle a titolo di sanzione in misura piena.</p> <p>A tal fine, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al DPR n. 131/1986. In alternativa, il valore dell'immobile può essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del C.P.C., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili.</p> <p>L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del R.D. n. 267/1942, e successive modificazioni.</p> <p>Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca.</p>	<p>1. Per i debiti di natura tributaria e non, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali vigenti in materia, possono essere concesse dal Funzionario responsabile di Direzione dell'Area a cui l'entrata è assegnata nel PEG dell'esercizio in corso, le sospensioni e rateizzazioni degli importi dovuti, comprensivi di eventuali sanzioni, spese e/o interessi, su specifica richiesta del contribuente, alle condizioni e nei limiti seguenti:</p> <p>a) la domanda di rateizzazione e/o sospensione deve pervenire all'Ufficio competente prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e comunque entro il termine previsto per l'impugnazione dell'atto con cui le somme da rateizzare/sospendere sono state erogate;</p> <p>b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o sospensioni;</p> <p>c) decadenza del beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata, con immediato recupero coattivo della somma oggetto di rateizzazione/sospensione e interessi di dilazione maturati;</p> <p>d) l'importo totale da corrispondere, al netto degli interessi di rateizzazione/dilazione da calcolare, deve essere non inferiore a € 600,00=, e potrà essere rateizzata e/o dilazionata in massimo 36 mesi.</p> <p>La rateazione avrà la seguente graduazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino ad € 600,00=, nessuna rateazione salvo i casi previsti al successivo comma 3; - da € 600,01= ad € 6.000,00= in 12 rate mensili; - da € 6.000,01= ad € 30.000,00= in 24 rate mensili; - oltre € 30.000,01= in 36 rate mensili. <p>e) Le scadenze delle rate sono fissate alla fine di ogni mese;</p> <p>f) Sulle rate per cui è concessa la rateizzazione e/o sospensione, sono calcolati ulteriori interessi nella misura del tasso legale vigente, dalla data di notifica del provvedimento di rateizzazione/sospensione e sino ad ogni successiva scadenza di pagamento;</p> <p>g) Gli importi già rateizzati e/o dilazionati non possono essere oggetto di ulteriore rateizzazioni o sospensioni;</p> <p>h) La concessione del beneficio di rateizzazione e/o sospensione equivale a rinuncia al ricorso contro l'avviso da parte del contribuente;</p> <p>i) I provvedimenti di rateizzazione e/o sospensione devono essere compilati in due copie, una per l'Ufficio e una per il Contribuente, firmate dal Responsabile di Direzione competente e per accettazione dal contribuente e devono contenere tutte le clausole indicate dal presente articolo</p> <p>Nel caso in cui il suddetto provvedimento venga rilasciato da un Responsabile di Direzione diverso da quello dell'Area finanziaria, copia del medesimo</p>

<p>In tali casi, entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.</p> <p>f) L'importo della prima rata deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, da parte dell'Ufficio, della rateazione o sospensione; le successive rate avranno scadenza nell'ultimo giorno di ciascun trimestre, a cominciare da quello successivo in cui è stata pagata la prima rata.</p> <p>g) Sulle rate per cui è concessa la rateizzazione e/o sospensione, ad eccezione della prima, sono calcolati e dovuti gli interessi al tasso annuo previsto dal comma 3 dell'art. 3-bis del D. Lgs. n. 462/1997, come inserito dall'art. 1, comma 145 della Legge n. 244/2007, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione di accettazione da parte dell'Ufficio della rateazione o sospensione ;</p> <p>h) Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza della rateazione, e per l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene avviata la procedura di riscossione coattiva. Se è stata presentata garanzia, l'ufficio procede alla riscossione coattiva dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore di ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.</p> <p>i) Gli importi già rateizzati e/o dilazionati non possono essere oggetto di ulteriori rateizzazioni o sospensioni;</p> <p>j) La concessione del beneficio di rateizzazione e/o sospensione equivale a rinuncia al ricorso contro l'avviso da parte del contribuente;</p> <p>k) I provvedimenti di rateizzazione e/o sospensione devono essere compilati in due copie, una per l'Ufficio e una per il Contribuente, firmate dal Responsabile di Direzione competente e per accettazione dal contribuente e devono contenere tutte le clausole indicate dal presente articolo. Nel caso in cui il suddetto provvedimento venga rilasciato da un Responsabile di Direzione diverso da quello dell'Area finanziaria, copia del medesimo dovrà essere trasmessa a quest'ultimo, per quanto di competenza sotto l'aspetto finanziario e contabile.</p> <p>2. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali rateizzazioni e/o dilazioni potranno essere concesse, alle condizioni di cui al precedente comma 1, soltanto dietro preventivo versamento di un importo pari al 30% delle somme complessivamente dovute.</p> <p>3. Potranno essere concesse rateizzazioni e/o sospensioni di importi anche inferiori ad € 2.000,00=, alle stesse condizioni dettate dal precedente comma 1, in favore del contribuente per cui sia stato accertato un ISEE, nell'anno di presentazione della richiesta, uguale o inferiore ad € 10.000,00=</p>	<p>dovrà essere trasmessa a quest'ultimo, per quanto di competenza sotto l'aspetto finanziario e contabile.</p> <p>k) Per le somme su periodo ad € 6.000,00=, il richiedente deve intestare a favore dell'Ente e presentarla all'U.O. competente entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta di rateizzazione/sospensione, pena decadenza della medesima, fideiussione bancaria o assicurativa con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del Codice Civile. Tale garanzia deve essere presentata per l'intero importo rateizzato/sospeso, maggiorato degli interessi legali di dilazione, e deve garantire il credito dell'Ente per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata, autorizza l'Ente ad escutere la garanzia per l'intera somma dovuta, pervio ricalcolo degli interessi di dilazione.</p> <p>2. Una volta iniziata la procedura di riscossione coattiva, eventuali rateizzazioni e/o dilazioni potranno essere concesse, alle condizioni di cui al precedente comma 1, soltanto dietro preventivo versamento di un importo pari al 30% delle somme complessivamente dovute.</p> <p>3. Potranno essere concesse rateizzazioni e/o sospensioni di importi anche inferiori ad € 600,00=, alle stesse condizioni dettate dal precedente comma 1, in favore del contribuente per cui sia stato accertato un ISEE, nell'anno di presentazione della richiesta, o, se non ancora calcolabile, nell'ultimo anno immediatamente precedente a quello della richiesta, uguale o inferiore ad € 10.000,00=</p>
--	---



COMUNE DI CRESPINA

(Provincia di Pisa)

P.zza C. Battisti n. 22 - 56040 Crespina (pi)
Tel. 050 634 711 - 050 634 731 - Fax 050 634 740

AREA N° 2 - SERVIZI INTERNI ECONOMICO FINANZIARI

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI
DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI:
DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE.**

Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

In merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Crespina, 17/04/2009

Il Responsabile di Direzione Area n. 2

Dr.ssa Norida Di Maio



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Thomas D'Addona

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Norida Di Maio

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione in data odierna:
viene affissa all'albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al
9 LUG. 2009

Crespina, 24 GIU. 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Norida Di Maio

che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 2 del 02/01/2002

Crespina, 24 GIU. 2009

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Crespina, 24 GIU. 2009



IL RESPONSABILE U.O. A.G. - SEGRETERIA
Linda Sardelli

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Crespina, 6 LUG. 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
P.C. Dott.ssa Norida Di Maio